

**Sentenza n.**

**Registro generale Appello Lavoro n.**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

DOTT. LAURA TROGNI

Presidente rel.

DOTT. GIOVANNI CASELLA

Consigliere

DOTT. ANNA VITTORIA VADINO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1200/2013 – est. Greco, discussa all'udienza collegiale del 05/07/2016 e promossa

**DA**

, rappresentato e difeso da avv.ti RAFFA FILIPPO, PETROCELLI MARCO, ed elettivamente domiciliato presso il primo in VIA LARGA, 15 MILANO

**APPELLANTE**

**CONTRO**

S.P.A., rappresentato e difeso da avv. GIUCASTRO PAOLO, ed elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO LOCATELLI, 6 20124 MILANO

**APPELLATO**

Oggetto: indennità sostitutiva reintegrazione

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI**

**PER** .:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro n. 1200/2013, in date 21-22 marzo 2013;



- previa ove occorra ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado e che dovesse ritenere necessari o opportuni;

- in accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado:

1) rigettare il ricorso avverso, perché infondato in fatto ed in diritto;

2) in accoglimento della domanda riconvenzionale:

- condannare la S.p.A. al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 28.108,80 a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge:

condannare la società inoltre al pagamento, a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 comma 4° L. 300/70, in misura pari alle retribuzioni dovute dalla data della sentenza sino a quella del pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, calcolate su € 1.873,92 mensili, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.

**PER S.P.A.:**

**NEL MERITO**

1. respingere l'appello e tutte le domande avversarie con integrale conferma della sentenza impugnata.

**IN OGNI CASO**

2. con vittoria dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.

### **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO**

1. Con ricorso depositato in data 16 settembre 2013 ha proposto appello contro la sentenza n. 1200/2013 del Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso proposto da S.p.A. diretto all'accertamento, con riferimento alla sentenza n. 5074/2012 del Tribunale di Roma, dell'avvenuta decadenza dall'esercizio del diritto di opzione ex art. 18, comma 5, l. n. 300/1970 per decorso del termine ivi indicato; per l'effetto ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra e la società ricorrente alla data del 15.6.2012.

Il Tribunale ha ritenuto la strutturale inapplicabilità della previsione della comunicazione da parte del cancelliere alle parti del deposito in cancelleria di una sentenza emessa ex art. 429, comma 1, primo periodo, c.p.c. (c.d. contestuale) in quanto trattasi di un atto unico, facendo difetto il presupposto stesso della scissione tra la pronuncia del dispositivo da un lato ed il deposito della sentenza dall'altro, in quanto ai sensi dell'art. 429, comma 1, primo periodo, c.p.c. il giudice *“definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di*



*diritto della decisione*”, sul modello di cui all’art. 281 *sexies* c.p.c. che, al comma 2, prevede la pubblicazione *con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene* e il deposito immediato in cancelleria.

Ciò premesso ha rilevato come, essendo stata emessa la sentenza del Tribunale di Roma n. 5074/2012 in data 21.3.2012 ed avendo la sig.ra                    esercitato il diritto di opzione con lettera raccomandata del 21.5.2012, anticipata via fax il 22.5.2012, il termine per l’esercizio dell’opzione fosse definitivamente spirato per inattività della lavoratrice e, quindi, che la stessa *“non abbia titolo per esigere dalla società attrice il pagamento né l’indennità de qua, né alcuna somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, essendo non contestato che                    ha provveduto a pagare le retribuzioni globali di fatto sino alla data di risoluzione del rapporto tra le parti”*.

Ha conclusivamente osservato che la sig.ra                    in data 15.5.2012, aveva ricevuto il telegramma della società datrice di lavoro relativo alla ripresa del servizio, senza riprendere servizio entro trenta giorni da tale comunicazione e che, dunque, il rapporto tra le parti si è risolto alla data del 15.6.2012, ritenendo che la facoltà di opzione possa essere esercitata esclusivamente entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza e non anche dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro a riprendere il servizio.

Con il primo motivo di appello si censura la sentenza laddove ha erroneamente ritenuto che il termine per esercitare l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra previsto dall’art. 18, comma 5, L. n. 300/1970, in ipotesi di pronuncia di sentenza ex art. 429, comma 1, primo periodo, c.p.c., decorra dalla pronuncia della stessa e non dalla comunicazione da parte del cancelliere del deposito della sentenza. Ad avviso dell’appellante il primo giudice, dopo avere ipotizzato che il richiamo all’art. 430 c.p.c. da parte dell’art. 18, comma 5 cit. – a seguito dell’introduzione della sentenza contestuale - sarebbe frutto di un mero difetto di coordinamento, avrebbe omesso di considerare che il testo della norma è stato riproposto nella sua originaria formulazione anche dopo la riforma c.d. Fornero nel 2012 e che, pertanto, non si può prescindere dal termine in questione. In particolare, l’appellante osserva che la soluzione interpretativa adottata dal primo giudice sarebbe errata in quanto si risolve in una *“limitazione eccessiva della facoltà di scelta del lavoratore, che in caso di sentenza “contestuale” dovrebbe necessariamente e definitivamente optare, in trenta giorni, tra indennità e reintegrazione effettiva senza conoscere le intenzioni e posizioni della sua controparte”*, con violazione dell’art. 2965 c.c. In ogni caso, prosegue l’appellante, vi sarebbe un divieto di interpretazione analogica o estensiva del termine decadenziale che impedisce di sostituire



alla "comunicazione del deposito della sentenza", ex art. 18, comma 5 cit., la lettura in udienza della motivazione.

Con il secondo motivo lamenta l'appellante che il primo giudice non avrebbe dato il giusto rilievo, ritenendole superflue, alle formalità della pubblicazione della sentenza di cui agli artt. 133 e 430 c.p.c. Anche in caso di sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., la comunicazione alle parti costituite dell'avvenuto deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., è necessario non potendo tale adempimento, come invece ritenuto dal primo giudice, essere surrogato dalla mera conoscenza delle motivazioni per le parti costituite.

Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorra anche dalla data di invito alla ripresa del servizio da parte del datore di lavoro. Rileva l'appellante che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, comma 5 cit. decorre, alternativamente, dalla data dell'invito a riprendere il servizio o da quella della comunicazione della sentenza. Nella fattispecie in esame la sig.ra Ficchi ha esercitato l'opzione con raccomandata del 21.5.2012, entro il termine di trenta giorni dall'invito a riprendere servizio.

Con l'ultimo profilo si censura la sentenza laddove, dopo avere ritenuto risolto il rapporto di lavoro alla data del 15.6.2012, ha erroneamente escluso il diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni successive all'esercizio del diritto di opzione, in quanto, ad avviso dell'appellante, è solo con il concreto pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione che il rapporto si estingue e viene meno l'obbligo al risarcimento commisurato alle retribuzioni, che è espressamente fatto salvo dall'art. 18, comma 5, cit.

Si è costituita parte appellata e ha resistito.

All'udienza del 5 luglio 2016, in esito alla discussione orale, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.

2. Con sentenza n. 5074/2012, pronunciata *mediante lettura integrale* all'udienza del 21.3.2012, il Tribunale di Roma ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ s.p.a. (oggi \_\_\_\_\_ s.p.a.) con lettera del 19.11.2009, con condanna della società convenuta a reintegrare la sig.ra \_\_\_\_\_ nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni ex art. 18 S.L. (doc. n. 3 fasc. I grado appellante).

La sentenza è stata depositata per via telematica ed è pacifico in causa che della stessa il cancelliere che ha provveduto al deposito per via telematica non ha dato comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.c.



s.p.a. ha invitato la lavoratrice a riprendere servizio con lettera datata il 14.5.2012, ricevuta dalla lavoratrice il 22.5.2012 e anticipata con telegramma in data 14.5.2012 (doc. 6 fasc. I grado appellante).

La lavoratrice ha esercitato l'opzione con raccomandata r.r. del 21.5.2012, ricevuta dalla società il 25 maggio (docc. 8-9 fasc. cit).

3. Va anzitutto esaminato ed accolto, in ordine logico, il terzo motivo di appello.

Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, e conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che: *“Il termine per l'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di opzione in favore della indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, ex art. 18 legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, decorre **alternativamente** dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro a riprendere servizio o dalla comunicazione del deposito della sentenza contenente l'ordine di reintegra, secondo che il primo preceda o segua il deposito, posto che l'intendimento del legislatore è stato quello di evitare una situazione di stallo nel caso in cui il datore di lavoro non provveda ad invitare il lavoratore alla ripresa del posto; pertanto, la decadenza dall'esercizio della facoltà di opzione si compie una volta che sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni o dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito a riprendere servizio, con la differenza che, mentre nella seconda ipotesi la decadenza produce altresì la risoluzione del rapporto se il lavoratore non abbia ripreso servizio, nella prima il lavoratore decade dal diritto di optare per l'indennità sostitutiva, conservando il diritto all'indennità risarcitoria e alla reintegra sino all'esaurimento del termine per riprendere servizio”* (conf. Sez. L, Sentenza n. 14441 del 06/11/2000; Sez. L, Sentenza n. 10526 del 23/04/2008).

Ha ritenuto la Corte non convincente la tesi secondo la quale decorso per primo il termine decorrente dalla comunicazione del deposito della sentenza il dipendente decada dal diritto di optare per l'indennità, anche se prima di tale scadenza intervenga l'invito del datore di lavoro a riprendere servizio in quanto: *“La sfasatura che in tal modo si determinerebbe tra un momento precedente in cui si verifica l'estinzione del diritto di opzione ed uno successivo di estinzione del rapporto di lavoro non appare infatti sostenuta da una ratio sufficientemente apprezzabile (quella normalmente indicata, di evitare una situazione di stallo nel caso in cui il datore di lavoro non provveda a invitare il lavoratore a riprendere servizio non essendo convincente, la situazione di stallo dipendendo dalla mancata iniziativa di colui a cui essa nuoce), mentre il testo della norma (che utilizza la particella congiuntiva "né" tra le due ipotesi di decorrenza dei termini) consente una*



*lettura, sostenuta anche da un'autorevole dottrina, che appare preferibile anche sul piano logico, secondo cui nell'ipotesi considerata l'invito del datore di lavoro determina lo slittamento del termine per esercitare l'opzione fino a farlo coincidere col termine per riprendere servizio" (Sez. L, Sentenza n. 10526 del 23/04/2008).*

S'è detto che \_\_\_\_\_ s.p.a. ha invitato la lavoratrice a riprendere servizio con lettera datata il 14.5.2012, ricevuta dalla lavoratrice il 22.5.2012 e anticipata con telegramma in data 14.5.2012 (doc. 6 fasc. I grado appellante).

La lavoratrice ha esercitato l'opzione con raccomandata r.r. del 21.5.2012, ricevuta dalla società il 25 maggio (docc. 8-9 fasc. cit.), dunque entro il termine di trenta giorni dall'invito a riprendere servizio.

Dunque, nell'ipotesi in cui la decadenza non si fosse già perfezionata per il decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, la lavoratrice avrebbe legittimamente optato nel termine decorrente dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio.

4. Ciò premesso, ritiene il collegio di esaminare congiuntamente i primi due motivi di appello con cui l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che il termine per esercitare il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra previsto dall'art. 18, comma 5 S.L., nell'ipotesi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c., decorra dalla data della pronuncia della sentenza mediante lettura integrale in udienza e non dalla comunicazione da parte del cancelliere del deposito della sentenza.

L'eccezione di decadenza sollevata da parte appellata è stata accolta dal primo giudice sul rilievo dell'esonero della cancelleria dall'obbligo di comunicazione della sentenza in caso di lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. e art. 429, comma 1 c.p.c., del dispositivo e della contestuale motivazione, poiché tale modalità costituirebbe un equipollente della comunicazione stessa, idoneo a far decorrere il termine per l'esercizio del diritto di opzione.

Si osserva che l'art. 18, comma 5 S.L., nella formulazione antecedente alla c.d. legge Fornero (applicabile *ratione temporis*), prevedeva che: *"fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni*



*dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti”.*

La L. n. 92/2012, art. 1, comma 42, lett. b), ha sostituito i primi sei commi dell'art 18 S.L. riproponendo al 3° comma l'originario termine decorrente dalla *comunicazione* del deposito della sentenza (*“Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione”*).

Trattandosi di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una certa attività, vale a dire un termine di decadenza (di natura sostanziale), costituisce principio generale quello per cui le norme di carattere eccezionale che fissano termini di decadenza sono di stretta interpretazione.

Nel caso in esame, nel previgente e nell'attuale testo, successivo all'introduzione nel rito del lavoro della sentenza c.d. contestuale, la norma richiede espressamente che il termine decorra dalla *comunicazione del deposito della sentenza*.

S'è detto che la sentenza del Tribunale di Roma, emessa ai sensi dell'art. 429, comma 1, prima parte, c.p.c. in quanto pronunciata *mediante lettura integrale* all'udienza del 21.3.2012, è stata depositata per via telematica ed è pacifico in causa che della stessa il cancelliere, che ha provveduto al deposito per via telematica, non ha dato comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 133 comma 2, c.p.c.

Occorre considerare quanto stabilito dall'art. 133 c.p.c., la cui rubrica recita *“pubblicazione e comunicazione della sentenza”*; tale disposizione è stata modificata dall'art. 45 dl 90/14 (con decorrenza 25.6.14), convertito nella L. n. 114/14 (con decorrenza 19.8.14), e prevede: *“1. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cpc”*. In base alla precedente formulazione, la comunicazione avveniva mediante biglietto di cancelleria contenente il solo dispositivo.



A prescindere dalla tesi che si voglia scegliere circa il fatto che, in caso di sentenza contestuale ex art. 429, comma 1, c.p.c., la *pubblicazione* della stessa mediante lettura in udienza *del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto* (o mediante la *sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene* e il deposito immediato in cancelleria nell'ipotesi di cui all'art. 281 *sexies*, comma 2, c.p.c.) esoneri o no il cancelliere dall'onere della *comunicazione* della sentenza con le modalità prescritte all'art. 133, comma 2, c.p.c. (sono noti i problemi di coordinamento con l'invariato art. 430 c.p.c.), nel caso in esame il termine di decadenza legale decorre, espressamente, dalla *comunicazione del deposito della sentenza*, adempimento processuale sicuramente diverso e successivo rispetto alla pubblicazione mediante deposito (o lettura in udienza) ai sensi degli artt. 133, commi 1 e 2, c.p.c. e dell'art. 430, comma 1, prima e seconda parte, c.p.c.

Nel caso in esame, in assenza di comunicazione del deposito della sentenza il termine di decadenza non decorre. S'è detto che costituisce principio generale quello per cui le norme di carattere eccezionale che fissano termini di decadenza sono di stretta interpretazione: non appare pertanto possibile introdurre, in via interpretativa, un diverso *dies a quo*.

Dunque, anche a voler accedere, in via astratta, alla tesi dell'appellata, secondo cui in caso di sentenza contestuale il cancelliere non ha l'onere di comunicare la sentenza ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.c., nel caso di cui all'art. 18, comma 5, St. lav., in cui la decadenza decorre proprio dalla *comunicazione*, opererà soltanto il secondo termine di decadenza, decorrente, s'è detto, dall'invito a riprendere il lavoro.

5. A sostegno della propria tesi la società appellata ha richiamato nella memoria ex art. 436 c.p.c. la pronuncia della Suprema Corte n. 19743/2014, la quale ha affermato che: *“la lettura del provvedimento in udienza ai sensi della stessa norma e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria, in applicazione del principio stabilito dall'art. 176 c.p.c., comma 2, dall'onere della comunicazione, la quale oltre ad essere superflua (non aggiungendo nulla a quanto le parti hanno già avuto modo di integralmente conoscere), contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguite dal legislatore (cfr. Cass. ord. 24 luglio 2007, n. 16304; Cass. ord. 28 febbraio 2006, n. 4401). La norma di cui all'art. 281 sexies c.p.c., non contiene, invece, alcuna deroga al comb. disp. degli artt. 326 e 285 c.p.c., che assegna alla parte il potere di decidere se mettere o meno "in mora" la controparte per l'impugnazione nel termine breve, disponendo, a tal fine, che la sentenza va notificata su istanza di parte. Il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., per impugnare una sentenza postula, infatti, una conoscenza "legale" della*



*sentenza e, quindi, decorre, di regola, secondo quanto previsto dall'art. 326 c.p.c., comma 1, dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l'ha proposta e le altre parti, ai sensi del capoverso dell'art. 326 c.p.c., (cfr. Cass., Sez. Unite, 09 giugno 2006, n. 13431)".*

L'esonero dall'onere di comunicazione, in relazione alle sentenze emesse ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., è affermato dalla Suprema Corte, nelle citate pronunce, in base al principio di cui all'art. 176, comma 2, c.p.c., concernente le ordinanze pronunciate in udienza (che *"si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi"*) o in relazione a fattispecie in cui la decorrenza del termine breve per impugnare è comunque collegata alla notificazione della sentenza. In altre parole, si afferma, nelle fattispecie soggette all'art. 281 *sexies* c.p.c., che l'esonero dalla comunicazione non ha alcun riflesso sulla decorrenza del termine breve per impugnare, collegato soltanto all'impulso di parte attuato tramite la notificazione della sentenza.

Ritiene il collegio che la giurisprudenza citata da parte appellata non sia pertinente con il caso in esame in quanto le esigenze di semplificazione in materia processuale richiamate dalla giurisprudenza non possono essere traslate in una fattispecie alla quale il legislatore ha collegato alla *comunicazione del deposito della sentenza* il *dies a quo* per la decorrenza di una decadenza di natura sostanziale, in considerazione della assoluta diversità delle situazioni giuridiche e delle esigenze di tutela che ne sono alla base.

Del pari inconferente è la sentenza della Corte di Cassazione n. 11176/15 citata, anche all'udienza del 5 luglio 2016, da parte appellata laddove si limita ad affermare che la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. *deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza*, sul rilievo che *"la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia (eventualmente, in forma esecutiva)"*. Si tratta, all'evidenza, di una questione relativa al deposito della sentenza, nulla dicendo circa un eventuale esonero della cancelleria dalla sua comunicazione.

#### **6. Deve essere disatteso il quarto motivo di appello.**

Circa gli effetti estintivi del rapporto di lavoro dell'esercizio dell'opzione da parte del lavoratore per l'indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro si sono pronunciate, con condivisibile motivazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 18353 del 27/08/2014)





sostitutiva della reintegrazione, oltre a interessi e rivalutazione dalla data dell'esercizio del diritto di opzione al saldo;

respinge ogni altra domanda;

dichiara compensato fra le parti un terzo delle spese del doppio grado e condanna

S.P.A. al pagamento dei residui due terzi, che liquida, nella quota, in complessivi € 5.200,00, oltre spese generali e accessori di legge, a favore di

Milano, 05/07/2016

Il presidente estensore

Dott. Laura Trogni



